



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche socio sanitarie)

Progetto di legge relativo a:

**DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN MATERIA
DI POLITICHE SANITARIE E POLITICHE SOCIALI**

**Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del
regolamento del Consiglio regionale del Veneto**

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del

PROGETTO DI LEGGE N 251
iniziativa del Giunta regionale

Licenziato il 18 luglio 2024

con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 34	26	8	0
Maggioranza richiesta	n. 18			

Relatore in aula il Consigliere Sonia Brescacin

Correlatore in aula il Consigliere Anna Maria Bigon.

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN MATERIA DI POLITICHE SANITARIE E POLITICHE SOCIALI

Relatore il Consigliere Sonia BRESCACIN.

Signor Presidente e colleghi Consiglieri,

il presente disegno di legge costituisce l'esito di una periodica e costante attività di monitoraggio della normativa regionale esistente e di una correlata attività di manutenzione ordinamentale, diretta ad aggiornare l'ordinamento regionale a sopravvenute disposizioni statali di principio, ovvero a introdurre una disciplina legislativa laddove si rilevi la necessità di una regolamentazione, perseguendo obiettivi di qualità del "prodotto normativo", con riguardo al suo aggiornamento e alla sua completezza.

Per le ragioni sopra esposte si propone in continuità con quanto avvenuto nel corso degli ultimi anni l'approvazione di disposizioni finalizzate alla manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale.

In particolare il presente testo del disegno di legge interviene in materia di sanità e sociale e si compone di n. 18 articoli, accompagnati, singolarmente, da una breve relazione che esplicita le motivazioni della proposta normativa con indicazione della Struttura regionale di riferimento. Il testo si conclude con le disposizioni transitorie e finali.

Il Capo I riguarda la sanità e il sociale e si compone di 16 articoli che modificano alcune leggi regionali. In particolare:

- l'art. 1 modifica l'art. 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 (Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 'Riordino della disciplina in materia sanitaria così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) riguardante le modalità di nomina e la disciplina della carica di Direttore Generale degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, così da allinearne i contenuti alla normativa nazionale entrata in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.) e in particolare al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria.) nonché ad alcuni principi fissati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di spoil system della dirigenza pubblica;*
- l'art. 2 modifica l'articolo 14 della l.r. n. 56/1994, riguardante la nomina e il ruolo del direttore sanitario degli Enti del SSR, in modo da allinearne i contenuti alla normativa nazionale entrata in vigore successivamente al d.lgs. 502/1992 e in particolare al d.lgs. 171/2016;*

- *l'art. 3 modifica l'articolo 15 della l.r. n. 56/1994, riguardante la nomina e il ruolo del direttore amministrativo degli Enti del SSR, in modo da allinearne i contenuti alla normativa nazionale entrata in vigore successivamente al d.lgs. 502/1992 e in particolare al d.lgs. 171/2016;*

- *l'art. 4 modifica l'art. 16 della l.r. n. 56/1994, riguardante la nomina e il ruolo del direttore dei servizi socio- sanitari degli Enti del SSR, in modo da allinearne i contenuti alla normativa nazionale entrata in vigore successivamente al d.lgs. 502/1992 e in particolare al d.lgs. 171/2016;*

- *l'art. 5 modifica l'art. 29 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017) il quale disciplina la materia delle spese del personale, per dare fondamento legislativo ai compiti di indirizzo della Giunta regionale alle aziende ed enti del servizio sanitario regionale in materia di personale;*

- *l'art. 6 modifica l'articolo 38 della l.r. n. 30/2016, al fine di allineare i tempi di attesa ambulatoriali e dei tempi di attesa dei ricoveri programmati a quelli nazionali nonché di adeguare la normativa regionale al Piano Nazionale di Governo delle Liste d'Attesa;*

- *l'art. 7 introduce una disposizione che consente e fissa le condizioni affinché le aziende ed enti del SSR acquisiscano prestazioni aggiuntive nei confronti del personale dipendente del ruolo sanitario del Comparto, analogamente a quanto già previsto per la dirigenza medica e sanitaria dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;*

- *l'art. 8 introduce una disposizione con la quale si autorizza la Giunta regionale a disciplinare il conferimento degli incarichi di struttura complessa delle professioni sanitarie degli Enti del SSR in modo da allineare i contenuti dell'ordinamento regionale ai principi del d.lgs. n. 502/1992 tenuto conto di alcune specificità della procedura di nomina previste dalla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica.);*

- *l'art. 9 abroga l'art. 19 della legge regionale 6 maggio 2019, n. 15 (legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali) sull'utilizzo delle graduatorie concorsuali, in quanto la normativa statale consente ora l'utilizzo delle graduatorie concorsuali anche per l'assunzione di candidati idonei non vincitori e in quanto la durata di validità delle medesime graduatorie, prevista dall'art. 1, comma 149, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) è oggi biennale e non più triennale;*

- *l'art. 10 modifica l'articolo 10 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 (Promozione dell'educazione e tutela sanitaria delle attività sportive) che disciplina la nomina e il funzionamento della Commissione d'appello per la certificazione all'idoneità alla pratica sportiva agonistica, in modo da allinearne i contenuti al nuovo assetto organizzativo introdotto dalla legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 (Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il*

governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.) e dalla successiva deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2018 n. 227, le quali demandano l'attività di funzionamento della Commissione d'appello al Coordinamento regionale medicina dello sport e dell'esercizio fisico incardinato presso Azienda Zero;

- l'art. 11 modifica la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 (Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy) recante disposizioni sulle terapie complementari (terapia del gioco e del sorriso e pet therapy o interventi assistiti con gli animali), modificando l'art. 2 e introducendo l'art. 2.1 relativi agli interventi assistiti da animali (IAA) in modo da adeguare i contenuti dell'ordinamento regionale all'Accordo Stato regioni del 25 marzo 2015 che contiene le Linee Guida nazionali per i suddetti interventi;

- l'art. 12 modifica l'art. 5 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 (Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi) recante la disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia, in modo da consentire ai Comuni di elevare, in deroga al limite di legge di 60 posti, la capienza ricettiva massima degli asili nido fino a 66 posti: trattasi di disposizione che viene proposta al fine di consolidare e ampliare l'offerta educativa per i bambini nella fascia d'età 0-6 anni, di difendere la natalità e favorire l'inserimento della donna nel mondo del lavoro, in linea con le indicazioni di incremento dell'offerta ricettiva che provengono dall'UE e dalla normativa nazionale (d.lgs. 65/2017 e l. n. 234/2021);

- l'art. 13 modifica l'art. 3 della legge regionale 14 maggio 2013, n. 9 (Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali), recante la disciplina dei Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali dei medici introducendo, nel comma 1 bis, la lett. a-bis), il computo del periodo di attività lavorativa obbligatoria previsto dai contratti di formazione specialistica aggiuntivi, finanziati dalla Regione del Veneto e sottoscritti a decorrere dall'anno accademico 2014/2015, anche l'attività lavorativa svolta dal medico specializzando, durante il quarto e quinto anno di corso in qualità di dipendente assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale ai sensi dell'articolo 1, comma 548 bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021); nonché la lett. f-bis), con la quale si precisa che gli importi che il medico specializzando ha percepito e che deve restituire nel caso di inadempimento, da parte sua, degli obblighi discendenti dal contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale ovvero nel caso di rinuncia da parte del medico stesso al corso di specializzazione, si intendono al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali;

- l'art. 14 modifica l'art. 4 della legge regionale 26 aprile 2023, n.7 (Disposizioni per la promozione della diffusione e dell'impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni), recante le disposizioni inerenti alla promozione della diffusione e dell'impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni eliminando il riferimento esclusivo alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (Fondazione SSP) per

lo svolgimento dei corsi di formazione e il contestuale rilascio dell'autorizzazione all'impiego extra ospedaliero dei dispositivi DAE;

- l'art. 15 modifica l'art. 2 della legge regionale 14 marzo 2023, n. 3 (Disposizioni per favorire la piena integrazione scolastica degli alunni ammalati) recante la disciplina per favorire la piena integrazione scolastica degli alunni ammalati eliminando il riferimento esclusivo alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica per lo svolgimento dei corsi di formazione del personale scolastico per la gestione degli alunni ammalati.

- l'art. 16 modifica l'art. 7 della legge regionale 18 settembre /2019, n. 38 "Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico" per quanto attiene le modalità autorizzative all'esercizio di sale scommesse e sale da gioco.

Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo II con gli articoli 17 e 18:

- l'art. 17 contiene la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto;

- l'art. 18 prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La scheda di analisi economico finanziaria redatta dalla competente struttura di Giunta regionale è stata trasmessa in data 03 aprile 2024.

La scheda di inquadramento normativo, predisposta dal Servizio Affari giuridici e legislativi, è pervenuta il 09 luglio 2024.

La Prima commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 17 luglio 2024 allegando le note di lettura e ricognizione degli impatti economico finanziari redatte dal Servizio Attività e rapporti istituzionali.

La Quinta commissione consiliare nella seduta del 18 luglio 2024 ha licenziato, a maggioranza, con modifiche, il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il presidente Brescacin e i consiglieri: Michieletto, Zecchinato (Zaia Presidente), Pan (con delega del consigliere Cecchetto), Rigo (Liga Veneta per Salvini Premier), Venturini (Forza Italia - Berlusconi – Autonomia per il Veneto), Piccinini (Veneta Autonomia).

Hanno espresso voto contrario i consiglieri: Bigon, Luisetto, Zottis, (Partito Democratico Veneto), Ostanel (Il Veneto che vogliamo) e Baldin (Movimento 5 Stelle).

Viene designato relatore in aula il consigliere Sonia Brescacin.

Viene designato correlatore in aula il consigliere Anna Maria Bigon.

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN MATERIA DI POLITICHE SANITARIE E POLITICHE SOCIALI

CAPO I - Disposizioni in materia di politiche sanitarie e sociali

Art. 1 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517"".

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997", è sostituito dal seguente:

"1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 e 3 bis del decreto legislativo di riordino nonché del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria", il direttore generale è nominato con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale tra i soggetti iscritti nell'elenco nazionale previsto dall'articolo 1 del d.lgs. n. 171/2016; la Giunta regionale definisce le modalità di costituzione della commissione preposta alla valutazione dei candidati, nonché i criteri e le modalità di selezione della rosa di candidati da proporre al Presidente della Giunta regionale ai sensi del medesimo decreto legislativo."

2. Il comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, è sostituito dal seguente:

"6. In coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 3 del d.lgs. n. 171/2016 e nel rispetto del decreto legislativo di riordino e della disciplina regionale, il direttore generale nomina, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio sanitari e, nel rispetto del principio del contraddittorio, può sospenderli o dichiararli decaduti."

3. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016.", le parole: *"dal decreto legislativo n. 502/1992"* sono sostituite dalle seguenti: *"dall'articolo 2 del d.lgs. n. 171/2016, dagli articoli 3 e 3 bis del d.lgs. n. 502/1992"*.

4. Il comma 8 bis dell'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, come inserito dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, è abrogato.

5. Al comma 8 quinquies dell'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, come inserito dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, dopo le parole: *"Giunta regionale"* sono aggiunte le seguenti: *"ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 171/2016"*.

6. Al comma 8 nonies dell'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, come inserito dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 giugno 2012, n.

23, le parole: “*direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale*” sono sostituite dalle seguenti: “*direttore dei servizi socio - sanitari*”.

7. Il comma 8 undecies dell’articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, come inserito dal comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, è abrogato.

Art. 2 - Modifica all’articolo 14 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517””.

1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, le parole: “*ai sensi dell’articolo 3*”, sono sostituite dalle seguenti: “*in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 3 del d.lgs. n. 171/2016 e nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 3*”.

Art. 3 - Modifica all’articolo 15 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517””.

1. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, le parole: “*ai sensi dell’articolo 3*”, sono sostituite dalle seguenti: “*in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 3 del d.lgs. n. 171/2016 e nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 3*”.

Art. 4 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517””.

1. La rubrica dell’articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, come modificata dal comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “*Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016.*”, è sostituita dalla seguente: “*Direttore dei servizi socio-sanitari.*”.

2. Il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, come inserito dal comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, è abrogato.

3. Al comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, come inserito dal comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “*direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale*” sono sostituite dalle seguenti: “*direttore dei servizi socio-sanitari*”;

b) le parole: “*con provvedimento motivato*” sono sostituite dalle seguenti: “*in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 3 del d.lgs. n. 171/2016*”;

c) la parola: “*triennale*” è sostituita dalle seguenti: “*non inferiore a tre e non superiore a cinque anni*”.

4. Al comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, come modificato dal comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2012, n.

23, le parole: *“direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale”* sono sostituite dalle seguenti: *“direttore dei servizi socio-sanitari”*.

5. Al comma 3 bis dell'articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, come inserito dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 *“Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende Ulss.”*, le parole: *“direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale”* sono sostituite dalle seguenti: *“direttore dei servizi socio-sanitari”*.

Art. 5 - Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016 n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.

1. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, è sostituito dai seguenti:

“1. Nel rispetto della legislazione statale in materia e in coerenza con gli atti della programmazione regionale, la Giunta regionale definisce annualmente indirizzi specifici in materia di personale per le aziende ed enti del servizio sanitario regionale.

1 bis. La Giunta regionale verifica l'andamento della spesa sanitaria in corso d'esercizio e, ove necessario, adotta, anche in materia di spesa del personale, misure idonee ad assicurare la riconduzione in equilibrio delle gestioni aziendali.”

2. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: *“possono disporre acquisizioni di personale a tempo determinato”* sono inserite le seguenti: *“, con contratti di formazione e lavoro”*.

b) dopo le parole: *“con contratti di collaborazione coordinata e continuativa”* sono inserite le seguenti: *“laddove consentiti dalla legislazione statale”*.

Art. 6 - Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.

1. Alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, dopo le parole: *“aziende ospedaliere”* sono inserite le seguenti: *“, dell'Istituto Oncologico Veneto”*.

2. Alla lettera f) del comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, le parole: *“da parte delle Aziende ULSS e ospedaliere nonché dalle strutture private accreditate”* sono sostituite dalle seguenti: *“da parte delle Aziende ULSS, ospedaliere, dello IOV nonché delle strutture private accreditate”*.

3. Alla lettera m) del comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30:

a) la parola: *“annualmente”* è soppressa;

b) dopo le parole: *“Aziende ospedaliere”* sono inserite le seguenti: *“, dell'Istituto Oncologico Veneto”*;

c) dopo le parole: *“privati accreditati.”* sono aggiunte le seguenti: *“Tale documento dovrà essere aggiornato periodicamente.”*

4. Al comma 6 dell'articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, dopo le parole: *“percorso diagnostico”* sono aggiunte le seguenti: *“, garantendo sia la prescrizione che la prenotazione attraverso il sistema del Centro Unico di Prenotazione (CUP) o mediante sistemi di prenotazione interni alle Aziende, tracciabili e trasparenti”*.

5. Il comma 9 dell'articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, è sostituito dal seguente:

“9. La completa disponibilità di tutta l'offerta di specialistica pubblica e privata accreditata relativa alle prestazioni individuate dal Ministero della Salute viene garantita attraverso i sistemi CUP.”.

6. Al comma 10 dell'articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, le parole: *“CUP Manager”* sono sostituite dalle seguenti: *“Responsabile Unico per la Specialistica Ambulatoriale”*.

7. Al comma 14 dell'articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, le parole: *“CUP Manager”* sono sostituite dalle seguenti: *“Responsabile Unico per la Specialistica Ambulatoriale”*.

8. Al comma 17 dell'articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, le parole: *“Medico responsabile organizzativo-funzionale dell'intera funzione ospedaliera”* sono sostituite dalla seguente: *“Sanitario”*.

Art. 7 - Prestazioni aggiuntive del personale del comparto sanità.

1. Al fine di far fronte ad esigenze eccezionali correlate, in particolare, al recupero delle liste di attesa, qualora non sia possibile procedere al reclutamento di personale per la mancanza di graduatorie concorsuali, le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale possono, per il tempo strettamente necessario alla copertura dei fabbisogni individuati nel Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.”*, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, richiedere al personale del ruolo sanitario con orario di lavoro a tempo pieno prestazioni aggiuntive ad integrazione dell'attività istituzionale sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all'articolo 7 del CCNL del Comparto Sanità, stipulato il 2 novembre 2022.

2. Il compenso orario lordo è determinato dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa vigente.

3. All'attività effettuata in regime di prestazioni aggiuntive si applica in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro quanto stabilito dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 *“Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.”*.

Art. 8 - Inserimento dell'articolo 8 bis alla legge regionale 28 dicembre 2018 n. 48 “Piano socio sanitario regionale 2019-2023”.

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2018 n. 48, è inserito il seguente:

“Art. 8 bis - Conferimento degli incarichi di struttura complessa ai dirigenti delle professioni sanitarie.

1. La Giunta regionale individua i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di struttura complessa ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, nel rispetto dei principi generali desumibili per la dirigenza sanitaria dall'articolo 15, comma 7-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992.

2. *Il conferimento dell'incarico di struttura complessa ai dirigenti di cui al comma 1 comporta per gli stessi l'obbligo di conseguire l'attestato di formazione manageriale previsto dagli articoli 15 e 16-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992.*”.

Art. 9 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali”.

1. L'articolo 19 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 è abrogato.

Art. 10 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 “Promozione dell'educazione e tutela sanitaria delle attività sportive”.

1. Al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 25, le parole: “; *ha sede presso il Dipartimento per la sanità della Regione del Veneto, può riunirsi presso le unità sanitarie locali*” sono soppresse.

2. Il secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 25, è abrogato.

Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 “Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del gioco e del sorriso e della pet therapy o interventi assistiti con gli animali)”.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3, come modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 “Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 'Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)”, dopo le parole: “*di cui all'articolo 1*” sono inserite le seguenti: “*comma 2, lettera a)*”.

2. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 3, come modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28, è inserito il seguente:

“Art. 2.1 - Equipe multidisciplinare per gli interventi assistiti con animali.

1. *Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) la Giunta regionale, nel rispetto della legislazione vigente in materia nonché in conformità con quanto previsto dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)” del 25 marzo 2015, adotta specifiche disposizioni atte a garantire la presenza di equipe multidisciplinari composte da diverse figure professionali e operatori formate ai sensi delle medesime Linee guida.*”.

3. Al comma 2 dell'articolo 2 bis della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 3, dopo le parole: “*dall'articolo 2*” sono aggiunte le seguenti: “*e dall'articolo 2.1.*”.

Art. 12 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Il limite massimo di cui al comma 2 può essere derogato dal Comune in relazione a motivate e specifiche condizioni come individuate dalla Giunta regionale, fino al limite di 66 posti.”.

**Art. 13 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2013, n. 9
"Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali".**

1. Dopo la lettera a) del comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2013, n. 9, come aggiunta dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020", è inserita la seguente:

"a bis) concorre al computo del periodo di attività lavorativa obbligatorio previsto dai contratti di formazione specialistica aggiuntivi finanziati dalla Regione del Veneto e sottoscritti a decorrere dall'anno accademico 2014/2015, anche l'attività lavorativa svolta dal medico specializzando, durante il quarto e quinto anno di corso, presso le aziende ed enti del servizio sanitario regionale veneto in qualità di dipendente assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale ai sensi dell'articolo 1, comma 548 bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.";

2. Dopo la lettera f) del comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2013, come aggiunta dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44, è aggiunta la seguente:

"f bis) gli importi di cui alle lettere d), e) ed f) che il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione si intendono al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali."

**Art. 14 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26 aprile 2023, n. 7
"Disposizioni per la promozione della diffusione e dell'impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni".**

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 26 aprile 2023, n. 7, le parole: *"svolti dalla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (Fondazione SSP)"* sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 26 aprile 2023, n. 7, le parole *"avvalendosi della Fondazione SSP"* sono soppresse.

**Art. 15 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 14 marzo 2023, n. 3
"Disposizioni per favorire la piena integrazione scolastica degli alunni ammalati".**

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 14 marzo 2023, n. 3, le parole: *"avvalendosi della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (Fondazione SSP) quale ente che promuove e attua percorsi di formazione in ambito sanitario e sociosanitario necessaria per garantire una serena e sicura vita scolastica sia agli alunni ammalati, sia al personale scolastico medesimo"*, sono soppresse.

**Art. 16 - Modifica all'articolo 7 della Legge regionale 10 settembre 2019, n. 38
"Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico".**

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della Legge regionale 10 settembre 2019, n. 38, dopo le parole *"sale da gioco"* sono inserite le seguenti: *“, delle sale scommesse”*.

2. Al comma 2 dell'articolo 7 della Legge regionale 10 settembre 2019, n. 38, dopo le parole *"è vietata"* sono inserite le seguenti: *"l'apertura di sale da gioco, di sale scommesse e "*.

CAPO II Disposizioni finali

Art. 17 – Clausola di neutralità finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 18 – Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di politiche sanitarie e sociali.....	6
Art. 1 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".....	6
Art. 2 - Modifica all'articolo 14 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".....	7
Art. 3 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".....	7
Art. 4 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".....	7
Art. 5 - Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016 n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".....	8
Art. 6 - Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".....	8
Art. 7 - Prestazioni aggiuntive del personale del comparto sanità.	9
Art. 8 - Inserimento dell'articolo 8 bis alla legge regionale 28 dicembre 2018 n. 48 "Piano socio sanitario regionale 2019-2023".	9
Art. 9 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali".....	10
Art. 10 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 "Promozione dell'educazione e tutela sanitaria delle attività sportive".	10
Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 "Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del gioco e del sorriso e della pet therapy o interventi assistiti con gli animali)".....	10
Art. 12 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi".	10
Art. 13 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2013, n. 9 "Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali".	11
Art. 14 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26 aprile 2023, n. 7 "Disposizioni per la promozione della diffusione e dell'impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni".	11

Art. 15 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 14 marzo 2023, n. 3 "Disposizioni per favorire la piena integrazione scolastica degli alunni ammalati".	11
Art. 16 - Modifica all'articolo 7 della Legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 "Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico".	11
CAPO II Disposizioni finali	12
Art. 17 – Clausola di neutralità finanziaria	12
Art. 18 – Entrata in vigore	12